

**Oggetto:** quesiti in materia di revisione prezzi.

In esito a quanto richiesto con nota n. 24188 del 27 maggio u.s. si comunica che il Consiglio dell'Autorità nell'adunanza del 15-16 luglio 2009 ha approvato le seguenti considerazioni.

La revisione del prezzo dei contratti pubblici di appalto di beni e servizi è attualmente disciplinata dall'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 che prevede l'obbligo di introdurre nei contratti ad esecuzione periodica o continuativa una clausola di revisione periodica del prezzo da operare sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili sulla base dei costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura pubblicati annualmente a cura dell'Osservatorio dei contratti pubblici.

La citata disposizione riproduce quanto già previsto dal comma 4, art. 6, della previgente legge n. 537/1993 che prevedeva il medesimo obbligo di revisione dei prezzi indicando però, quale parametro di riferimento per il calcolo, il miglior prezzo di mercato tra quelli rilevati ed elaborati dall'ISTAT (*" Per orientare le pubbliche amministrazioni nell'individuazione del miglior prezzo di mercato, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), avvalendosi, ove necessario, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, cura la rilevazione e la elaborazione dei prezzi del mercato dei principali beni e servizi acquisiti dalle pubbliche amministrazioni, provvedendo alla comparazione, su base statistica, tra questi ultimi e i prezzi di mercato. Gli elenchi dei prezzi rilevati sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, per la prima volta entro il 31 marzo 1995 e successivamente, con cadenza almeno semestrale, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno"* art. 6, comma 6, L. n. 537/1993).

Nel periodo di vigenza della citata L.n. 537/1993, l'ISTAT, tuttavia, non ha provveduto alla rilevazione ed elaborazione dei prezzi di mercato dei principali beni e servizi acquisiti dalle pubbliche amministrazioni e la giurisprudenza, per supplire a tale carenza, nei contenziosi insorti tra stazioni appaltanti ed imprese per il mancato riconoscimento dell'importo contrattuale, ha indicato quale parametro di riferimento l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) determinato dall'ISTAT (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 8 maggio 2002, n. 2461; Consiglio di Stato, sez. V, 16 giugno 2003, n. 3373; Consiglio di Stato, sez. V, 14 dicembre 2006, n. 7461).

Considerato che, a causa della difficoltà dell'instaurarsi del complesso di relazioni istituzionali previsti dall'art. 7, commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. n. 163/2006, la pubblicazione dei costi standardizzati di cui all'art. 115 non ha ancora avuto luogo, nelle more, l'Autorità, vista l'analogia tra i due disposti normativi (art.6, comma 4, L. n. 537/93 e art. 155 D.Lgs. n. 163/2006), ha ritenuto che la revisione di cui all'art. 115 possa ragionevolmente continuare ad essere effettuata, previa istruttoria da parte del dirigente responsabile, sulla base dell'indice FOI pubblicato dall'ISTAT (verbale n. 17 del 7 e 8 maggio 2008, punto odg n.10).

Una simile posizione è giustificata dalla necessità di ancorare la revisione a criteri oggettivi, tali da conservare l'equilibrio del sinallagma contrattuale, facendo quindi riferimento ad un "prezzo", o indice di prezzo determinato dall'ISTAT, e non ad un "costo" per l'impresa che potrebbe invece essere espressione di eventuali inefficienze della funzione produttiva del singolo operatore economico che verrebbero in tal modo poste a carico della stazione appaltante.

E' tuttavia innegabile che, specie nei contratti di appalto di servizi, il costo del lavoro rappresenti una componente che incide in modo consistente sull'offerta.

Nel caso di specie la stazione appaltante ha effettuato la rivalutazione tenendo conto, oltre che del FOI, anche dell'aumento del costo del lavoro, così come desumibile dalle tabelle del Ministero del Lavoro, dopo avere quantificato esattamente l'incidenza del costo del lavoro sull'offerta dell'impresa ed il costo orario applicato.

Da quanto emerge dalla nota, pare infatti che il dirigente responsabile abbia effettuato un'istruttoria accurata che ha consentito di individuare la quota del prezzo determinata dal costo del fattore produttivo lavoro, cui è stata applicata la revisione in ragione dell'aumento del costo del lavoro e quella, residuale, riferita ai costi generali di contratto, rivalutata in ragione dell'indice FOI.

In tal modo si è evitato di rivalutare due volte, secondo indici diversi, le diverse componenti del prezzo e, al contempo, si è cercato di mantenere l'equilibrio del sinallagma contrattuale.

A proposito si evidenzia che la giurisprudenza, in un'occasione, peraltro citata dalla ASL di Sassari, ha ritenuto che gli incrementi relativi al costo del personale possano utilmente sostituire quelli indicati dal legislatore ma non ancora disponibili (TAR Puglia Lecce, sez. II, 23 maggio 2006, n. 2958).

Firmato:

